



Rovio, 25 agosto 2015

ORDINANZA MUNICIPALE N° 3/2015 CONCERNENTE LE DISPOSIZIONI IN CASO DI NEVICATE O GELO (Servizio di sgombero neve e spandimento sale)

Il Municipio di Rovio, richiamati

- gli artt. 107 e 192 della Legge organica comunale (LOC);
- l'art. 25 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale (RALOC);
- gli artt. 53, 93, 112, 113, 116, 117, 118 e 120 del Regolamento comunale (RC);
- e tutti gli altri disposti di Legge applicabili;

r i s o l v e

- Art. 1** Il Comune fa eseguire lo sgombero della neve lo spandimento del sale unicamente sulle strade di proprietà del Comune. La pulizia delle strade private compete ai rispettivi proprietari.
- Art. 2** Lo sgombero della neve dai marciapiedi o di eventuali accumuli di neve provocati dal passaggio della cala neve davanti agli accessi delle proprietà private, deve essere eseguito a cura dei proprietari.
- Art. 3** È vietato depositare sulla pubblica strada o sui marciapiedi la neve proveniente dallo sgombero delle proprietà private e quella accumulata davanti alle stesse.
- Art. 4** Durante le neviccate o anche in caso di minaccia di precipitazioni nevose, si vieta:
- il parcheggio di autoveicoli ai margini delle strade;
- la permanenza di veicoli parcheggiati su posteggi pubblici che devono essere sgomberati dalla neve.
Il Comune declina ogni responsabilità per danni provocati agli automezzi dal regolare servizio di sgombero della neve o dalla rimozione forzata degli autoveicoli.
- Art. 5** I proprietari di stabili devono munire i tetti e le pensiline verso le strade e piazze pubbliche, di tegole paraneve o altri accorgimenti atti ad evitare la caduta di neve o lastroni di ghiaccio sulla pubblica via.
I proprietari restano responsabili per qualsiasi danno provocato a persone o cose dalla caduta di neve e di ghiaccio, dai tetti e pensiline dei loro stabili.
- Art. 6** I proprietari di terreni con piante e alberi devono potare i rami sporgenti verso le strade e piazze pubbliche, per evitare la rottura degli stessi e la caduta di neve o lastroni di ghiaccio sulla pubblica via.
I proprietari restano responsabili per qualsiasi danno provocato a persone o cose dalla caduta di rami, neve e di ghiaccio, da piante e alberi propri.

- Art. 7** Divieto di provocare la fuoriuscita di acque sulle strade, marciapiedi, scalini ecc., in genere durante la stagione invernale ed in particolare quando non è escluso il pericolo di gelo.
- Art. 8** Le cinte, i cancelli dovranno essere protetti con mezzi atti a resistere alla pressione della neve causata dai mezzi impiegati per lo sgombero; in caso contrario ogni responsabilità per eventuali danni viene declinata.
- Art. 9** Ogni violazione delle presenti disposizioni sarà perseguita a norma della legislazione comunale e cantonale in materia.

Art. 10 Disposizioni finali

¹ Per tutto quanto non disposto dalla presente ordinanza fanno stato le disposizioni delle Leggi vigenti.

² La presente ordinanza entra in vigore trascorso il termine di 30 giorni dalla pubblicazione agli albi comunali.


³ Adottata con risoluzione municipale no. 2340 del 1 settembre 2015.

⁴ Pubblicata a norma di legge durante il periodo dal 3.9.2015 al 3.10.2015.

⁵ Contro l'Art. 1 della presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro la scadenza del termine di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:


Fausto Valsangiacomo



Il Segretario:


Angelo Russo